

SOMMARIO RASSEGNA STAMPA

Data	Argomento	Sommaro	Pag
<u>Apindustria Brescia</u>			
05/12/2010	Giornale di Brescia	Appunti Apindustria	1
			Pag. i

APPUNTI APINDUSTRIA

■ **IMPOSTA SOSTITUTIVA** Il D.Lgs. 18.2.2000 n. 47, relativamente al trattamento fiscale degli importi maturati a decorrere dal 1° gennaio 2001 del Tfr, ha previsto l'applicazione di un'imposta sostitutiva dell'11% sui redditi derivanti dalle rivalutazioni dei fondi per il trattamento di fine rapporto. Tale imposta deve essere versata in due quote, tramite mod. F24. La prima, a titolo di acconto, entro il 16 dicembre, in misura pari al 90% delle rivalutazioni maturate nell'anno solare precedente, tenendo conto anche delle rivalutazioni relative ai Tfr erogati nel corso del predetto anno o delle rivalutazioni che maturano nello stesso anno per il quale l'acconto è dovuto. La seconda, a saldo, entro il 16 febbraio. I datori di lavoro del settore privato, che abbiano alle proprie dipendenze almeno 50 addetti (calcolati come media del 2006), sono obbligati dal 1° gennaio 2007, al versamento del Tfr al Fondo di Tesoreria Inps per i lavoratori che richiedano espressamente di volerlo mantenere in azienda. Anche il Tfr versato al Fondo di Tesoreria, deve essere rivalutato alla fine di ciascun anno, ovvero alla data di cessazione del rapporto di lavoro e tale incremento deve essere imputato alla posizione del singolo lavoratore e assoggettato all'imposta sostitutiva dell'11%. L'applicazione e il versamento dell'imposta sostitutiva relativa sia alla rivalutazione della quota di accantonamento maturata presso il datore di lavoro sia alla quota maturata presso il Fondo dovranno essere effettuati dal datore di lavoro che provvederà poi a conguagliare l'importo versato relativo alla rivalutazione della quota di accantonamento maturato presso il fondo di tesoreria nel flusso Uniemens, compensando il credito maturato.

